### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3527 del 11/07/2022

Oggetto CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE

SUPERFICIALI PER ALIMENTAZIONE DI INVASO DEL PARCO BOTONELLI E DI OCCUPAZIONE CON CONDOTTA DI ADDUZIONE COMUNE: MARZABOTTO(BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: COMUNE DI MARZABOTTO

CODICE PRATICA N. BO21A0048 e BO22T0024

Proposta n. PDET-AMB-2022-3719 del 11/07/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante UBALDO CIBIN

Questo giorno undici LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI PER ALIMENTAZIONE DI INVASO DEL PARCO BOTONELLI E DI OCCUPAZIONE

CON CONDOTTA DI ADDUZIONE

COMUNE: MARZABOTTO (BO)
CORSO D'ACOUA: FIUME RENO

TITOLARE: COMUNE DI MARZABOTTO

CODICE PRATICA N. BO21A0048 e BO22T0024

#### IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti
che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze
in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;
- viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche e in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:
- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti
di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

visto che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito
agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a  $\in$  51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in  $\in$  250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali"

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

- visto le istanze presentate dal Comune di Marzabotto,
  P.I. 00530261205 e C.F. 01042720373, con sede legale a
  Marzabotto (Bo), in via Piazza XX Settembre, n. 1, assunte il
  19/01/2021 prot. n. PG/2021/160640 e il 02/02/2022 prot. n.
  PG/2022/16858, relative a:
- a) istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali del Fiume Reno, sponda sinistra, in comune di Marzabotto, con opera di presa fissa costituita un pozzetto interrato equipaggiato con elettropompa autoadescante e da tubazione rigida di aspirazione temporanea, identificata al NCT del medesimo comune al foglio 39, fronte map. 26, per una portata massima di 2 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 15.000 mc, per attività finalizzata al mantenimento ambientale e della fauna ittica presente nel lago del parco Botonelli (pratica BO21A0048);
- b) istanza di concessione di occupazione di aree demaniali per attraversamento in sponda sinistra del Fiume Reno, per la

realizzazione di opera di presa costituita da 2 pozzetti in cls e tubazione interrata in pead diametro 2" per adduzione idrica e corrugato elettrico per una lunghezza di 74,91 m, identificata nelle aree al NCT nel Comune di Marzabotto al Foglio 39, antistante il mappale 26, (pratica BO22T0024);

### Considerato che:

- l'istanza di derivazione presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è quello Piscicoltura ed Irrigazione di Attr. Sport e Verde Pubblico ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. d) della L.R. n.3/1999;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione di area demaniale è assimilabile a:
  - pozzetti di presa con occupazione strumentale al posizionamento dell'opera di derivazione per i quali il canone è ricompreso in quello del prelievo idrico, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della L.R. 7/2004;
  - attraversamenti e parallelismi, con cavi e tubi sotterranei, ai sensi della L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;
- la derivazione e l'occupazione demaniale sono ubicate all'interno del Sistema regionale delle aree protette e rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione di derivazione e di occupazione sul BURER n. 56 in data 02.03.2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

### Preso atto:

- dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 919 del 18/03/2022 e acquisita agli atti Arpae in data 23/03/2022 con il n. PG/2022/48146, ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1);
- l'Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha rilasciato il nulla osta con atto n. 110 del

22/04/2022, e acquisito agli atti Arpae in data 28/04/2022 prot. n. PG/2022/69773, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005 espresso in senso favorevole con prescrizioni tra cui si richiamano:

- O l'attingimento e la posa della linea idrica di adduzione dovrà avvenire senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario e gli habitat di specie animali di interesse comunitario legate all'ecosistema fluviali ivi presenti e agli habitat dell'ittiofauna così come indicati nel Formulario del Sito IT4050003 e alle relative cartografie di habitat e idoneità);
- o i lavori dovranno svolgersi escludendo il periodo tra il 1° marzo e il 31 luglio, epoca in cui è vietato accedere in alveo con mezzi meccanici ed effettuarvi gli interventi salvo per dichiarate esigenze di sicurezza idraulica o per interventi di somma urgenza;

ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 2);

- della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 10/02/2022 con il prot. n.PG/2022/21924 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto della verifica di congruità della derivazione
effettuata dal proponente;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto
agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di
gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Fiume Reno Monte di Lama di Reno" codice 06000000000 5 ER, con stato ecologico "sufficiente", in condizioni di stress idrico assente;
- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

verificato che sono stati effettuati i seguenti
pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio
della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di derivazione pari ad € 195,00=;
- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di aree demaniali pari ad € 75,00=;
- del canone di concessione per concessione di derivazione per l'anno 2021 pari ad € 85,16= in ragione di 6 ratei mensili di validità della concessione;
- del canone di concessione per concessione di occupazione di aree demaniali per l'anno 2021 pari ad € 148,01= in ragione di 6 ratei mensili di validità della concessione;

ritenuto pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio al Comune di Marabotto delle concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale e Occupazione delle aree demaniali relative al Fiume Reno in comune di Marzabotto nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione dei disciplinari di concessione allegati al presente atto, da parte del sindaco pro-tempore in data 25/05/2022 (assunta agli atti al prot.PG/2022/114155 del 11/07/2022);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Arpae;

### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al Comune di Marzabotto, P.I. 00530261205 e C.F. 01042720373, con sede legale a Marzabotto (Bo), nella persona del sindaco pro-tempore, le seguenti concessioni alle specifiche condizioni vincolanti, meglio esplicitate nei disciplinari tecnici allegati:

- la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali del Fiume Reno, sponda sinistra, in comune di Marzabotto, mediante opera di presa fissa costituita da pozzetto interrato equipaggiato con elettropompa autoadescante e da tubazione rigida di aspirazione temporanea, con una portata massima di 2 l/s e un volume annuo massimo di prelievo di 15.000 mc, per attività di finalizzata al mantenimento ambientale e della fauna ittica (pratica BO21A0048);
- la concessione di occupazione di aree demaniali per attraversamento in sponda sinistra del Fiume Reno, per la realizzazione di opera di presa costituita da 2 pozzetti in cls e tubazione interrata in pead diametro 2" per adduzione idrica e corrugato elettrico per una lunghezza di 74,91 m, nelle aree al NCT del Comune di Marzabotto al Foglio 39, antistante il mappale 26, (pratica BO22T0024);

### alle seguenti condizioni:

- a) le concessioni si intendono rilasciate al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;
- b) le concessioni hanno decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013 e dell'art. 17 della LR n.7/2004), subordinatamente all'osservanza condizioni e degli obblighi contenuti nei disciplinari parti integranti del presente atto. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. n.7/2004 nonché dell'art.48 del R.R. n.41/2001, alla revisione o alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'utilizzo del bene demaniale oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

- c) le concessioni verranno dichiarate decadute qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- d) le concessioni vengono rilasciate unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo del demanio idrico indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti e sono vincolate a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di demanio idrico, di polizia idraulica e di tutela della risorsa idrica;
- e) l'intestatario delle concessioni è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio delle presenti concessioni, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi saranno a totale carico del Concessionario;
- 2) di stabilire che le **ulteriori condizioni** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute negli **allegati disciplinari**, parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale, che si intendono contestualmente approvati;
- 3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:
  - nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 919 del 18/03/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/48146 del 23/03/2022, allegata al presente atto (allegato 1)
  - del nulla osta e valutazione di incidenza dell' Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale rilasciato con atto n. 110 del 22/04/2022, e acquisito agli atti Arpae al prot. n. PG/2022/69773 del 28/04/2022, allegato al presente atto (allegato 2)
- e che tali provvedimenti costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di concessione;
- 4) di stabilire:
  - che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a piscicoltura ed Irrigazione di Attr. Sport e Verde Pubblico, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle

- Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 170,31= per l'anno 2022, di cui è dovuto l'importo di € 85,16= in ragione di 6 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";;
- che il canone annuale per l'uso assimilabile ad attraversamenti e parallelismi, con cavi e tubi sotterranei, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 296,01 per l'anno 2022, di cui è dovuto l'importo di € 148,01= in ragione di 6 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"
- 5) di stabilire che il concessionario dovrà:
   corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito <u>payer.lepida.it</u> (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;
- 6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 7) di dare atto che il concessionario è esentato dal versamento della cauzione:

- di € 250,00 per la concessione di derivazione
- di  $\in$  296,01 per la concessione di occupazione delle aree demaniali
- a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00=, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 12) di inviare copia del presente provvedimento alle sequenti amministrazioni:
  - Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna-Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
  - Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

per gli aspetti di competenza;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibin

#### DISCIPLINARE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale rilasciata al Comune di Marzabotto, P.I. 00530261205 e C.F. 01042720373, con sede legale a Marzabotto (Bo), nella persona del sindaco pro-tempore,

### Art. 1 Oggetto di concessione

Corso d'acqua: FIUME RENO, sponda sinistra.

Comune: Marzabotto (Bo) al Foglio 39, antistante il mapp. 26

Concessione per: occupazione aree demaniali per attraversamento con tubazione interrata in pead diametro 2" per adduzione idrica e corrugato elettrico per una lunghezza totale di 74,91 m e 2 pozzetti interrati in cls uno per alloggiamento pompa elettrica autoadescante con relativo quadro elettrico e relativo vano per con installato il gruppo valvolare al quale si connette la tubazione rigida di aspirazione e un pozzetto per ispezione

Pratica n. B022T0024, domanda assunta al prot.n. PG/2022/16858 del 02/02/2022

### Art. 2 Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti

ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

# Art. 3 Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

# Art.4 Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2031 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

# Art. 5 Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

# Art.6 Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

# Art.7 Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## Art.8 Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 919 del 18/03/2022 dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna -Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna in allegato al presente atto (allegato 1).
- del nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato con Determinazione n. n. 110 del 22/04/2022 dell' Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale in allegato al presente atto (allegato 2).

### DISCIPLINARE CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata al Comune di Marzabotto, P.I. 00530261205 e C.F. 01042720373, con sede legale a Marzabotto (Bo), nella persona del sindaco pro-tempore,

#### Art.1

# Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMRER X: 676474 Y:911995, sul terreno in area demaniale, individuato nel Foglio 39, antistante il mappale 26 del NCT del comune di Marzabotto, in corrispondenza della sponda sinistra del Fiume Reno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "Fiume Reno - Monte di Lama di Reno" codice 060000000000 5 ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C).

Il prelievo di risorsa idrica per uso piscicoltura è stabilito per una **portata massima di 2 1/s,** per un **volume annuo massimo** di prelievo di **15.000 mc**;

L'opera di presa è costituita da pozzetto interrato equipaggiato con elettropompa autoadescante e da tubazione rigida di aspirazione temporanea.

L'acqua derivata viene immessa in invaso con superficie di circa 16.000 mq nel parco pubblico Botonelli per il mantenimento ambientale e della fauna ittica presente nel lago;

il prelievo è per attività finalizzata al mantenimento ambientale e della fauna ittica presente nel lago del parco Botonelli ed è assimilabile all'uso "Piscicoltura ed Irrigazione di Attr. Sport e Verde Pubblico" ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. d) della L.R. n.3/1999;

### Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

# Art. 3 Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 1,05 m3/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,32 m3/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

L'opera di presa, in corrispondenza dell'impianto di sollevamento, dovrà essere dotata, di un contatore che misuri i volumi annui derivati.

I dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati, entro il 31 dicembre di ogni anno all'amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale, P.zza XX Settembre, 1, 40043, Marzabotto (BO) o tramite mail all'indirizzo: biodiversita@enteparchi.bo.it.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD

n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, sono a carico esclusivo del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

# Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3,

art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### Art.5

# Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

#### Art.6

# Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013, è rilasciata fino al 31/12/2031.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, entro il 31/12/2031, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della

scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

# Art. 7 Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

# Art.8 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

### Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.